COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.9.2025
COM(2025) 483 final/2
DOWNGRADED ON 7.11.2025

2025/0274 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), per quanto riguarda i requisiti minimi per i dati da includere nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, nonché le modalità dello scambio di informazioni contenute in tali registri

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il comitato specializzato per il trasporto su strada

Il comitato specializzato per il trasporto su strada è un organo istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. A norma dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 5, di tale accordo, al comitato specializzato per il trasporto su strada è conferito il potere di adottare decisioni in merito ai dati da includere nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, nonché alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri ("decisione prevista").

2.2. L'atto previsto del comitato specializzato per il trasporto su strada

Obiettivo principale della decisione prevista è stabilire norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni sulle condanne e sanzioni per le infrazioni gravi di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché sulle modalità di scambio delle informazioni sulle altre condizioni di accesso all'attività di trasportatore di merci su strada.

Nell'Unione tali informazioni sono scambiate tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), istituiti dall'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e dall'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009[1]. Le specifiche tecniche del sistema ERRU sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione[2].

La fonte delle informazioni da scambiare è il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Nell'Unione i dati minimi da includere nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada sono contenuti nell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. I requisiti minimi per tali dati sono ulteriormente stabiliti nella decisione 2009/992/UE della

[1] Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1º aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4.

Commissione[3], modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/773 della Commissione[4], e nella decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione[5].

L'elenco comune delle infrazioni in relazione alle quali dovrebbero essere scambiate informazioni è stabilito in un progetto separato di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada.

La Commissione propone pertanto che i dati contenuti nel registro elettronico nazionale a norma della decisione 2009/992/UE della Commissione siano adattati ai fini dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, conformemente al progetto di decisione del comitato specializzato riportato nell'allegato della presente proposta . Per ragioni di efficienza delle risorse, la Commissione propone inoltre che lo scambio di informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, paragrafo 5, avvenga tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada.

I principali adattamenti alla legislazione dell'Unione ai fini dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono di due tipi. In primo luogo il Regno Unito ha informato la Commissione che nel Regno Unito il numero di persone occupate dall'impresa di trasporto non è registrato nelle stesse banche dati e non vi sono prove chiare che tale serie di dati sia essenziale ai fini dell'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In secondo luogo l'Unione e il Regno Unito fanno uso delle stesse "fasce di rischio" per gli operatori. Per quanto riguarda l'Unione, le fasce di rischio sono stabilite nell'allegato, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/695[6] e sono incluse nel registro elettronico nazionale e scambiate tramite ERRU in conformità, rispettivamente, alla decisione 2009/992/UE della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione. Tuttavia la formula per calcolare il punteggio del fattore di rischio degli operatori differisce tra l'Unione e il Regno Unito[7]. Si propone pertanto che le serie di dati relativi al numero di dipendenti di un'impresa, nonché al punteggio del fattore di rischio di un'impresa, non siano scambiati tra l'Unione e il Regno Unito. La fascia di rischio e tutte le altre serie di dati contenute nella pertinente normativa dell'Unione dovrebbero essere scambiate al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni corrispondenti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Infine il Regno Unito ha contribuito ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell'Unione. Il Regno Unito dovrebbe tuttavia contribuire finanziariamente ai costi operativi e di manutenzione del sistema ERRU. Una decisione separata del comitato specializzato per il trasporto su strada, da adottare insieme al progetto di decisione del

---

3 Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36.

4 Decisione di esecuzione (UE) 2024/773 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la decisione 2009/992/UE per quanto riguarda i requisiti minimi relativi ai dati supplementari da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, GU L, 2024/773, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/773/oj.

5 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2164 della Commissione, dell'11 luglio 2024, sui requisiti minimi relativi ai dati dei veicoli noleggiati da inserire nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, GU L, 2024/2164, 20.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2164/oj.

6 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione, del 2 maggio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/695/oj).

7 Nell'Unione la formula per calcolare il punteggio del fattore di rischio è stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione.

comitato specializzato per il trasporto su strada contenuto nella presente proposta, preciserà le modalità del contributo finanziario del Regno Unito al sistema ERRU.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, in linea con il progetto di decisione accluso alla proposta.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

La decisione che il comitato specializzato per il trasporto su strada è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica dei trasporti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2025/0274 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ed è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(2) A norma dell'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 5, di tale accordo, al comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), di tale accordo, è conferito il potere di adottare decisioni in merito ai dati da includere nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, nonché alle modalità dello scambio di informazioni contenute in tali registri.

(3) L'allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce dettagliate condizioni relative al requisito dell'onorabilità per un trasportatore di merci su strada. In particolare i paragrafi 2 e 3 stabiliscono le condizioni alle quali le infrazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), commesse da un operatore possono condurre a un procedimento amministrativo da parte delle autorità competenti della parte di stabilimento e possono comportare la perdita dell'onorabilità. L'appendice 31-A-1-1 stabilisce inoltre un elenco di sette infrazioni più gravi che devono dar luogo a una procedura amministrativa da parte dell'autorità competente della parte di stabilimento. Una decisione separata del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, allegata alla [SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO: decisione (UE) 2025/XXXX del Consiglio], completerà l'elenco delle infrazioni gravi che possono comportare la perdita dell'onorabilità.

(4) L'allegato 31, parte A, sezione 1, articoli 13 e 14, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede inoltre che le parti istituiscano registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a

esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada, eseguano controlli individuali sulle imprese e si scambino informazioni sulle infrazioni gravi commesse dai trasportatori nell'altra parte. I dati da includere nel registro elettronico nazionale, nonché le modalità dello scambio di informazioni, devono essere stabiliti con decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada.

(5) L'Unione ha istituito i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU) per agevolare gli scambi di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione[8]. Poiché l'Unione e il Regno Unito hanno concordato gli stessi principi fondamentali per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nonché un elenco comune di infrazioni, nel perseguire gli obiettivi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è opportuno ed efficiente prevedere il collegamento tecnico del Regno Unito al sistema ERRU.

(6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, poiché l'atto previsto vincolerà l'Unione.

(7) Una decisione separata del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, allegata alla [SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO: decisione (UE) 2025/XXXX del Consiglio], stabilirà le modalità finanziarie del contributo del Regno Unito ai costi del sistema ERRU.

(8) Al fine di consentire a entrambe le parti di sviluppare la propria infrastruttura informatica e tecnologica necessaria all'attuazione della decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada, è opportuno stabilire una data di applicazione di tale decisione. La decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per il trasporto su strada, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), per quanto riguarda i requisiti minimi per i dati contenuti nei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, nonché le modalità dello scambio di informazioni contenute in tali registri, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

2. La Commissione può decidere in merito a modifiche marginali del progetto di decisione del comitato specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione senza che sia necessaria una nuova decisione del Consiglio.

[8] Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1º aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente